

Deliberazione della Giunta Regionale 20 ottobre 2017, n. 2-5765

**Istituzione dell'Albo fornitori della Giunta Regionale del Piemonte. Articolo 36 comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.**

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Premesso che:

in applicazione dell'articolo 36 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante il nuovo Codice dei Contratti pubblici, di seguito Codice, e della Linea Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC), approvata con delibera del Consiglio dell'Autorità 26 ottobre 2016 n.1097, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 7 del Codice, la Giunta regionale del Piemonte intende istituire un elenco di operatori economici, da utilizzarsi, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, per gli affidamenti di importo inferiore a 1.000.000 di euro per i lavori, e inferiore a 209.000 per i servizi e le forniture (soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera c, del Codice), tutti importi da intendersi al netto dell'imposta sul valore aggiunto, fermo restando gli obblighi di legge di acquisizione di beni e servizi mediante il ricorso al mercato elettronico (MEPA) e alle convenzioni Consip nonchè le prescrizioni normative in ordine a dette acquisizioni;

in considerazione del fatto che l'avvenuta approvazione e pubblicazione della sopra citata Linea Guida n. 4 dell'ANAC, rende giuridicamente possibile, per effetto del disposto dell'art. 216 comma 9 del Codice, l'istituzione e la successiva costituzione, formazione e gestione di un albo dei fornitori per la Giunta Regionale del Piemonte con le caratteristiche descritte nella presente Deliberazione e nelle relative disposizioni operative, approvate con il presente provvedimento;

nello specifico, i principi che devono regolare l'istituzione e l'utilizzo dell'elenco degli operatori economici fornitori della Giunta Regionale del Piemonte sono i seguenti:

- principio di economicità, onde garantire l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- efficacia, onde garantire la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- tempestività, onde garantire l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- correttezza, onde garantire una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- libera concorrenza, onde garantire l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- non discriminazione e parità di trattamento, onde garantire una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- trasparenza e pubblicità, onde garantire la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure;
- proporzionalità, adeguatezza ed idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- rotazione, onde garantire il non consolidarsi di rapporti economici solo con alcune imprese.

una particolare attenzione, quale criterio di scelta tra gli operatori economici iscritti all'elenco dei fornitori, verrà data al principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di

evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. Pertanto, l'invito all'affidatario uscente avrà carattere eccezionale e dovrà essere adeguatamente motivato. Giova al riguardo rammentare che il Consiglio di Stato, proprio in sede di parere sulla Linea Guida n. 4 dell'ANAC, (Adunanza della Commissione speciale 13.9.2016, n.1903) ha affermato che "viene confinata all'eccezionalità la possibilità di riaffidare in via diretta l'appalto allo stesso operatore economico uscente" (...) "non potendosi tralasciare il doveroso rispetto, tra gli altri, del principio di rotazione, sancito specificatamente dalla legge".

Considerato che:

l'elenco dei fornitori della Giunta regionale del Piemonte, quale istituito albo e previsto dalla presente Deliberazione, sarà costituito con le modalità elencate nelle disposizioni operative allegata alla presente deliberazione, e pubblicate sul sito Internet Ufficiale della Regione Piemonte;

le disposizioni operative dovranno fare riferimento ai requisiti generali di moralità di cui all'art. 80 del Codice che gli operatori economici dovranno possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'elenco sarà suddiviso e i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo;

l'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti sarà consentita senza limitazioni temporali; l'operatore economico attesterà il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e la Struttura regionale competente procederà alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza;

verranno previste modalità di revisione dell'albo con cadenza annuale, e la struttura regionale competente procederà ad escludere dall'albo dei fornitori gli operatori economici che avranno commesso gravi inadempimenti nell'esecuzione delle prestazioni ad essi affidate;

le operazioni di costituzione e gestione dell'albo fornitori, anche nei rapporti con gli operatori economici, saranno effettuate con strumenti esclusivamente informatici;

l'albo dei fornitori, non appena costituito, sarà visibile su apposita sezione del sito Internet ufficiale della Regione Piemonte;

dato atto che restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto, anche telematici, di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) del Codice, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, e che peraltro, anche qualora, previa adeguata motivazione, le Strutture regionali ricorressero a tali strumenti di acquisto, nell'utilizzo di tali strumenti dovranno essere applicati i medesimi principi fondamentali del Codice, in punto di trasparenza e concorrenzialità, con particolare riferimento al principio di rotazione, principio la cui applicazione dovrà comunque essere garantita;

considerato altresì che le Strutture regionali appaltanti potranno ricorrere, con adeguata motivazione, alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze dell'Ente e la situazione del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2 del Codice);

considerato che è in approvazione in Consiglio regionale una modifica all'art. 13 della L.R. 4/5/12 n. 5, con cui si prevede che l'albo dei fornitori funga da elenco di operatori economici, ai sensi dell'art. 36, c. 2, del D.lgs 18/4/2016 n. 50, e si abroga il comma 3 dello stesso art. 13;

dato atto che la presente deliberazione non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio della Regione;

attestata altresì la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

tutto quanto sopra premesso;

la Giunta Regionale;

a voti unanimi,

visto l'art. 36 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;

vista la deliberazione del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 26 ottobre 2016, n. 1097;

visto l'art. 16 della legge regionale n. 23/2008;

*delibera*

1. Di istituire l'albo dei fornitori della Giunta regionale del Piemonte ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., recante il Codice dei contratti pubblici, con le modalità indicate in premessa;
2. Di approvare le disposizioni operative per il funzionamento e gestione dell'albo fornitori della Giunta Regionale del Piemonte, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante;
3. Di incaricare la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio di porre in essere gli adempimenti necessari alla costituzione dell'albo, previa selezione degli operatori economici che verranno inseriti negli elenchi dei fornitori dell'albo;
4. Di incaricare la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio della gestione dell'albo fornitori;
5. La presente deliberazione non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

# **LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI FORNITORI DELLA REGIONE PIEMONTE**

## **Art. 1 - Finalità dell'albo dei fornitori**

Fermo restando gli obblighi di legge di acquisizione di beni e servizi mediante il ricorso al mercato elettronico (MEPA) e alle convenzioni Consip nonché le prescrizioni normative in ordine a dette acquisizioni, le Linee Guida disciplinano la formazione e la gestione dell'Albo Fornitori, in applicazione dell'articolo 36 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante il nuovo Codice dei Contratti pubblici, di seguito Codice, e della Linea Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, di seguito ANAC, approvata con delibera del Consiglio dell'Autorità 26 ottobre 2016 n.1097 e successivi aggiornamenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 7 del Codice, da utilizzare, per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture, necessari a soddisfare le esigenze organizzative e di funzionamento della Regione Piemonte.

Nello specifico, l'Albo fornitori della Regione Piemonte è utilizzabile per i servizi e le forniture, sino ad un importo di euro 209.000,00; per i lavori, sino ad un importo di euro 1.000.000,00.

Sino al valore di euro 40.000, per i servizi e le forniture, non è richiesta la qualificazione; per i lavori non è richiesta la qualificazione sino al valore di euro 150.000 per i lavori.

La Regione Piemonte mediante tale strumento, intende rivolgersi al mercato nel rispetto dei principi di:

- economicità, onde garantire l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- efficacia, onde garantire la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- tempestività, onde garantire l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- correttezza, onde garantire una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- libera concorrenza, onde garantire l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- non discriminazione e parità di trattamento, onde garantire una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;

- trasparenza e pubblicità, onde garantire la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure;
- proporzionalità, adeguatezza ed idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- rotazione, onde garantire il non consolidarsi di rapporti economici solo con alcune imprese.

Le presenti disposizioni debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

## **Art. 2- Categorie di forniture, servizi, lavori**

L'Albo Fornitori è articolato in macroambiti:

- Forniture;
- Lavori;
- Servizi;
- Servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria.

All'interno di ciascun Macroambito, sono elencate le categorie merceologiche di interesse. Queste non devono intendersi limitative ed esaustive, in quanto Regione Piemonte potrebbe essere interessata all'acquisizione di ulteriori categorie di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, servizi tecnici o lavori, anche segnalate dagli operatori che ne richiedono l'estensione.

## **Art. 3 - Modalità di utilizzo dell'Albo**

L'Albo degli operatori economici non vincola, in nessun caso, la Regione e non costituisce, in alcun modo, l'avvio di procedure di affidamento e/o di aggiudicazione.

La Regione rimane impegnata solo con la sottoscrizione della comunicazione di affidamento.

Al fine di assicurare la migliore efficienza, efficacia ed economicità, imparzialità e trasparenza dell'azione negoziale la Regione Piemonte si riserva in ogni caso la facoltà, in particolare quando nell'Albo non sia presente alcun operatore o siano presenti fornitori in numero insufficiente, di invitare altri e ulteriori operatori economici ritenuti idonei anche se non iscritti.

#### **Art. 4- Requisiti per l'iscrizione**

I documenti richiesti all'atto dell'iscrizione nell'Albo sono:

- domanda di iscrizione all'albo;
- presentazione dell'attività: obbligatoria per i lavori;
- attestazione SOA (se posseduta);
- curriculum vitae per i professionisti;
- certificato di qualità (se posseduto).

I documenti utilizzati dagli Uffici per le verifiche ante iscrizione sono:

Durc (documento unico di regolarità contributiva);

Visura Camerale.

#### **Art. 5- Modalità da seguire per l'iscrizione all'Albo**

Si rimanda al documento *“Istruzioni d'uso per l'iscrizione all'albo fornitori on line”* reperibile nel sito di Regione Piemonte, nella sezione *Albo Fornitori on line*.

#### **Art. 6- Validità, aggiornamento dati iscrizione e pubblicità dell'albo**

L'iscrizione degli operatori economici interessati, provvisti dei requisiti richiesti, è consentita senza limitazioni temporali. La Regione Piemonte procede alla valutazione delle domande di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione delle stesse. L'iscrizione ha validità annuale, al termine di questo periodo l'operatore economico dovrà reinviare la richiesta di iscrizione mediante il portale *Albo Fornitori on line*, modificando eventuali dati che sono variati dalla precedente candidatura e allegando la documentazione aggiornata richiesta dall'Ente.

L'aggiornamento e l'integrazione periodica dell'Albo sarà, di norma, continuo, abilitando i nuovi operatori economici che produrranno la domanda di iscrizione, in corrispondenza della relativa categoria merceologica, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione delle richieste.

L'operatore economico può variare i suoi dati e reinviare la richiesta di iscrizione in qualsiasi momento (anche prima della scadenza annuale): Regione Piemonte verrà a conoscenza di tali modifiche nel momento in cui l'operatore economico effettuerà il reinvio della richiesta.

L'operatore economico si impegna a tenere aggiornati tutti i dati inerenti l'iscrizione all'Albo Fornitori.

Tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Albo Fornitori della Regione Piemonte è presente sul sito istituzionale all'indirizzo:  
<http://www.regione.piemonte.it/bilancio/patrimonio.htm>.

#### **Art. 7- Gestione della rotazione**

La scelta degli operatori economici da invitare, nelle procedure di affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture, avverrà nel rispetto del principio di rotazione come richiesto dall'art.36 del Codice.

Tale criterio si basa sul numero di inviti che ciascun fornitore ha ricevuto dalla Regione Piemonte, ordinati in modo crescente e, a parità di inviti, in modo casuale (utilizzando funzioni informatiche "Random").

I fornitori selezionati devono essere "Abilitati" all'Albo della Regione Piemonte o tutt'al più risultare in fase di "Revisione", altrimenti non verranno presi in considerazione.

#### **Art. 8 - Cancellazione**

Sono cancellati dall'Albo, in qualunque tempo, gli operatori economici per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) gravi episodi di negligenza, malafede o errore nell'esecuzione della prestazione, anche con riferimento all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro, risultanti da atto giudiziario;
- b) motivi di esclusione elencati dall'art.80 del Codice;
- c) emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al d.lgs. 159/2011 e la decadenza dell'iscrizione all'Albo camerale o la revoca della stessa;
- d) mancata o ritardata presentazione di offerte o di predisposizione di preventivi a due inviti esperiti nell'anno, anche non consecutivi, in tal caso già dopo la prima defezione l'operatore economico verrà automaticamente iscritto in coda all'elenco;
- e) diniego all'esecuzione dell'intervento;
- f) abbiano in corso un contenzioso, anche amministrativo, con la Regione Piemonte;
- g) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'operatore economico in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;

h) cessazione attività o inosservanza degli obblighi di comunicazione stabiliti dal presente Regolamento se non sussistono i requisiti per il mantenimento in elenco dell'operatore economico;

i) richiesta espressa dell'operatore economico per ottenere la cancellazione dall'Albo.

Si procederà, altresì, alla cancellazione a insindacabile giudizio della Regione nei casi in cui l'operatore economico non garantisca la tempestività degli interventi e/o la puntualità o conformità delle prestazioni richieste ovvero si accerti:

- grave irregolarità nell'esecuzione dei lavori, servizi e forniture e infedele esecuzione di precedenti prestazioni con Regione Piemonte.

L'operatore economico escluso potrà presentare eventuali controdeduzioni avverso la suddetta decisione entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'eventuale notifica di cancellazione.

Gli operatori economici interessati da un provvedimento di cancellazione non possono ripresentare domanda di iscrizione prima che sia trascorso almeno un anno dal provvedimento di cancellazione.

La cancellazione è disposta con determina dirigenziale che ne determina la durata.

## **Art. 9 - Rinvii**

Queste Linee Guida, così come eventuali modifiche ed integrazioni, sono pubblicate sul sito internet della Regione Piemonte all'indirizzo:  
<http://www.regione.piemonte.it/bilancio/patrimonio.htm>.